

La Banca d'Italia ha aggiornato la circolare n. 285, recependo le linee guida dell'Eba

Outsourcing, iter semplificato

Obbligo d'informazione sui servizi bancari dati all'esterno

DI SAVINO CASAMASSIMA

Disco verde ai servizi bancari affidati all'esterno senza il via libera preventivo da parte della Banca d'Italia: ma l'autorizzazione è sostituita dall'obbligo di informazione sui diversi progetti di outsourcing. I contratti con i fornitori, inoltre, devono rispondere a standard comuni, in modo che siano applicati in modo omogeneo i principi di tutela del mercato bancario.

Sono alcune delle novità frutto dell'allineamento, da parte della Banca d'Italia, della regolamentazione bancaria italiana agli orientamenti dell'Eba, l'European banking authority. L'adeguamento, avvenuto tramite il 34° aggiornamento della circolare 285, diffuso il 23 settembre scorso, era stato preceduto da un sondaggio statistico della stessa Banca d'Italia sul fenomeno dell'esternalizzazione e sui fornitori dei servizi in outsourcing alle banche.

Le linee guida Eba del 2019. Il primo documento di natura regolamentare completo e focalizzato sull'outsourcing in ambito bancario è costituito dagli orientamenti in materia di esternalizzazione, del 25 febbraio 2019, emanati dalla European banking authority, con cui è stato posto ordine in un settore, quello della gestione da parte di società esterne di alcuni servizi bancari, di crescente interesse, complessità e impatto su un mercato guidato anche dal boom del digitale e dal Fintech.

In particolare, le linee guida dell'Eba mirano a realizzare una maggiore armonizzazione degli accordi di outsourcing stipulati da tutti gli intermediari

bancari e finanziari rientranti nel perimetro di azione dell'Autorità europea, entrando nel merito sia della governance delle esternalizzazioni, sia dei contenuti minimi che i contratti di outsourcing devono avere al fine di garantire che soggetti al di fuori della vigilanza regolamentare diretta, quali i fornitori di servizi, applichino i medesimi principi regolamentari a tutela del mercato bancario.

Gli orientamenti semplificano l'iter burocratico di esternalizzazione, in quanto non prevedono più l'obbligo di passaggi autorizzativi verso l'Autorità da parte delle banche, ma impongono comunque una rigorosa governance interna, anche sulla gestione del rischio connesso alla esternalizzazione, nonché una fitta interlocuzione tra intermediario e Autorità, sin dalle fasi preliminari di valutazione sui contenuti della fornitura di servizi e la gestione del rischio connesso.

Le novità della circolare. La Banca d'Italia ha recepito integralmente gli orientamenti dell'Eba, con un rinvio esplicito e formale agli stessi. Novità principale consiste, appunto, nel recepire questo processo fondato su una informativa preventiva da parte degli intermediari verso l'Autorità in caso di nuove esternalizzazioni, al posto di quello di un'autorizzazione preventiva, che aveva caratterizzato la normativa italiana sino a oggi. Questa previsione, così come le altre contenute nell'aggiornamento, è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito ufficiale della Banca d'Italia (il 23 settembre scorso) e trova

applicazione a tutti gli accordi di esternalizzazione conclusi, rinnovati o modificati a partire da tale data. Si tratta, in concreto, dell'abolizione del processo autorizzativo preventivo, che costituiva, da un lato, un appesantimento burocratico sulla progettualità delle banche, non in grado di gestire

rappresentata dalle disposizioni con cui la normativa impone che il contratto tra banca e fornitore contenga specifiche tutele. Tale aspetto, tuttavia, mette in evidenza anche una debolezza, evidenziando come la regolamentazione sulla governance delle esternalizzazioni sia fortemente sbilanciata nei confronti

Il contesto dei servizi bancari. L'evoluzione tecnologica, soprattutto nel mondo del Fintech, fortemente accelerata dalla pandemia, ha modificato radicalmente il modello organizzativo delle banche, che hanno quindi necessità di esternalizzare proprie attività non solo per la flessibilità e l'efficienza sui costi, ma anche per acquisire alla medesima velocità del mercato competenze e conoscenze tali da rimanere in linea con l'evoluzione del mercato stesso e che non possono più permettersi di sviluppare internamente.

Di conseguenza, ha preso piede da qualche anno un trend che ha favorito la nascita tra i fornitori di servizi bancari, soprattutto in ambito It e tecnologico, di eccellenze tra soggetti che possono vantare esperienze radicate nel tempo, ma ha anche spalancato le porte a servizi fino a qualche anno fa sconosciuti, come per esempio il cloud su cui vi sono «nuovi» colossi certamente non specializzati e poco regolamentati. Non è escluso, quindi, che in futuro sia estesa anche a questi soggetti la regolamentazione diretta che li assimila a tutti gli effetti agli intermediari quali soggetti vigilati, come confermato dalla comunicazione della Commissione europea del 24 settembre sulla Digital finance strategy in cui la stessa Commissione, auspicando una stretta collaborazione con la Bce, prospetta una revisione del perimetro regolamentare in ambito finanziario e un allargamento ai fornitori tecnologici.

—© Riproduzione riservata—



autonomamente i tempi di attivazione dell'esternalizzazione, e, dall'altro lato, responsabilizzava la Banca d'Italia, che si trovava a dover autorizzare in un lasso temporale molto ristretto progetti di esternalizzazione che nel tempo hanno acquisito una complessità tecnica sempre maggiore. Oggi con la nuova regolamentazione, invece, il processo di governance e l'obbligo di condivisione del processo con l'Autorità rappresentano certamente un processo più coerente con il contesto di mercato europeo, che impone alla stessa Banca d'Italia di strutturarsi internamente con unità specializzate che abbiano le risorse per esercitare una vigilanza costante e approfondita.

L'altra novità importante è

dell'intermediario al quale sono esclusivamente indirizzate le disposizioni regolamentari quale unico soggetto sottoposto a vigilanza regolamentare diretta da parte dell'Autorità. Infatti, è l'intermediario che è di fatto responsabile di assicurare che i contratti con i fornitori di servizi siano in linea con la regolamentazione.

Ancora, tra le misure recepite nella circolare, c'è l'obbligo di dichiarare e gestire situazioni di conflitto di interesse nell'ambito del rapporto di esternalizzazione tra banca e fornitore. Infine gli intermediari sono tenuti ad avere un registro aggiornato delle attività esternalizzate. E devono valutare il rischio di concentrazione relativo ai fornitori di servizi esternalizzati.

sana
RESTART

BolognaFiere
09|11 Ottobre 2020

FOOD CARE & BEAUTY GREEN LIFESTYLE



LA RIPARTENZA
PASSA DAL BIO

Acquista il tuo
biglietto **solo online**
su www.sana.it

an event by
Bologna Fiere

MINISTERO DELL'AMBIENTE
TERRORE E RISORSE ENERGETICHE

mipart
MINISTERO DI GRACIA
E GIUSTIZIA

GOVERNO ITALIANO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

MINISTERO DELLA SANITÀ
DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA

CON IL PATROCINIO DI

IN COLLABORAZIONE CON

FEDERBIO AssoBio